



Avvocatura dello Stato  
Via Freguglia 1 Milano  
PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it  
C.F. 97021490152

CT 6441-2023 MM

**TRIBUNALE DI MONZA**

**Sezione lavoro**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C. E EX ART. 669 DECIES C.P.C.**

**CON ISTANZA PER LA TRATTAZIONE SCRITTA O DA**

**REMOTO**

**CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

**Per**

il **Ministero dell'Istruzione e del merito** (CF 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, per l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia** (C.F. 97254200153), in persona del Direttore Generale *pro tempore* e l'**Ambito Territoriale di Monza e Brianza** (C.F. 94619530150), in persona del Dirigente *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano (C.F. 97021490152) presso i cui Uffici in Milano Via Freguglia, 1 sono domiciliati e presso cui andranno inviate le comunicazioni di Cancelleria, giusta il disposto di cui all'ultima parte del primo comma dell'art. 125 c.p.c., al numero di telefax 02/5468004, ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

– *ricorrenti* –

***contro***

**Bruzzaniti Bartolo** “*omissis*”

– *resistente* –

***e nei confronti di***



Avvocatura dello Stato  
Via Freguglia 1 Milano  
PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it  
C.F. 97021490152

**D'Ambrosio Maria Carmela** “*omissis*”

**e di tutti gli altri candidati** inseriti nella graduatoria permanente del personale ATA, profilo professionale di collaboratore scolastico, della provincia di Monza e Brianza e nelle graduatorie d'istituto di III fascia del personale ATA, profili professionali di assistente amministrativo e assistente tecnico.

- controinteressati/cointeressati -

\* \* \* \*

***Oggetto:*** accertamento della legittimità del provvedimento prot. n. 10983 del 25 luglio 2023 emesso dall'Ufficio Scolastico per la Lombardia-Ambito Territoriale di Monza e Brianza nei confronti di Bartolo Bruzzaniti.

\* \* \* \*

Con ricorso *ex art.* 700 c.p.c. il ricorrente ha chiesto l'annullamento/ l'inefficacia/ la disapplicazione del provvedimento di decadenza dalle graduatorie permanenti della provincia di Monza e Brianza del personale ATA e il reinserimento del ricorrente nelle predette graduatorie; e l'annullamento/ l'inefficacia / la disapplicazione del provvedimento di depennamento dalle graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024 per i profili di Assistente Tecnico, Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico e il reinserimento del ricorrente nelle predette graduatorie.



Avvocatura dello Stato  
Via Freguglia 1 Milano  
PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it  
C.F. 97021490152

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione *ex art. 417 bis c.p.c.* contestando le pretese avversarie.

Il giudice, in accoglimento del ricorso avversario, ha disapplicato il provvedimento prot. n. 10983 del 25 luglio 2023 emesso dall'Ufficio Scolastico per la Lombardia e, per l'effetto, ha ordinato il reinserimento del nominativo del ricorrente nelle graduatorie permanenti della provincia di Monza e Brianza e ha disapplicato il provvedimento prot. n. 3885 del 9/9/2022 PIC I Via Mariani di Lissone graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024 per i profili di Assistente Tecnico, Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico e, per l'effetto, ha ordinato il reinserimento del ricorrente nelle predette graduatorie ed ogni altro atto consequenziale.

Le Amministrazioni con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato hanno proposto reclamo.

Il Tribunale di Monza ha rigettato il reclamo.

Con il presente atto, nell'ambito di un giudizio a cognizione piena, si agisce in giudizio per l'accertamento della legittimità dell'operato dell'Amministrazione la quale si è conformata alla normativa di riferimento così come interpretata dalla giurisprudenza.

### **Abstract**

Con provvedimento prot. n. 10983 del 25 luglio 2023 emesso dall'Ufficio Scolastico per la Lombardia-Ambito Territoriale di Monza e Brianza è stata disposta la decadenza dalle graduatorie permanenti della provincia di Monza e Brianza del personale A.T.A., la revoca della nomina a tempo determinato e la



Avvocatura dello Stato  
Via Freguglia 1 Milano  
PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it  
C.F. 97021490152

conseguente risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato con il dirigente scolastico dell'IC di via Mariani di Lissone – MBIC8F4007.

Detta esclusione è stata determinata dal fatto che “*omissis*”.

In definitiva, quindi, i provvedimenti assunti dall'Amministrazione sono legittimi e non possono essere disapplicati.

### **FATTO**

Il Sig. Bruzzaniti Bartolo in data 14.04.2021 presentava domanda di aggiornamento per le graduatorie di circolo e di istituto per il personale A.T.A., per tre profili professionali di Assistente amministrativo, Assistente tecnico e Collaboratore scolastico, ai sensi del Decreto Ministeriale 50 del 3 marzo 2021 - Graduatorie ATA di circolo e d'istituto di terza fascia 2021-2023 **(all.1)**, al fine di conseguire contratti di supplenza nelle scuole della provincia di Monza e Brianza.

A seguito di tale aggiornamento, a decorrere dall'1.9.2021 il sig. Bruzzaniti instaurava rapporti di lavoro a tempo determinato che consentivano allo stesso di acquisire il servizio necessario per la maturazione del requisito di 24 mesi di servizio effettivo, utili ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D. Lgs. n. 297/1994.

Pertanto, visto il Bando emesso dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia prot. n. 821 del 22 aprile 2022 **(all.2)**, in data 10.5.2022 il Bruzzaniti presentava domanda di inserimento nelle predette graduatorie permanenti provinciali, per il profilo di Collaboratore scolastico valide per l'a.s. 2022/2023 **(all.3.)**.



Avvocatura dello Stato  
Via Freguglia 1 Milano  
PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it  
C.F. 97021490152

Con atto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico di Monza e Brianza prot. n. 7083 del 27.08.2022 **(all.4)** venivano pubblicate le graduatorie provinciali permanenti valide per l'anno scolastico 2022/2023, nelle quali il sig. Bruzzaniti veniva collocato a pieno titolo alla posizione n. 132 con punti 15,50, per il profilo di collaboratore scolastico.

In seguito all'inserimento nella graduatoria permanente il candidato otteneva una proposta di contratto a tempo determinato annuale, con decorrenza dal 1.9.2022, presso l'IC via Mariani di Lissone.

Con decreto n. 10410 del 21.04.2023 **(all.5)**, il Direttore Generale dell'U.S.R. per la Lombardia emanava il Bando per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti, valide per l'anno scolastico 2023/2024 per il profilo di collaboratore scolastico.

In data 5.05.2023 il Bruzzaniti presentava domanda di aggiornamento del punteggio nella predetta graduatoria di Collaboratore scolastico.

*“omissis”*.

In data 20.07.2023 il Dirigente scolastico dell'IC Mariani adottava pedissequo provvedimento di depennamento dalle graduatorie di terza fascia, nonché la risoluzione del contratto a tempo determinato con effetto immediato **(all.8)**.

Seguiva pertanto il provvedimento di decadenza dalla graduatoria provinciale permanente nel profilo Collaboratore scolastico adottato con atto prot. 10983 del 25.07.2023 **(all.9)**, notificato all'interessato per il tramite del Dirigente scolastico dell'IC Mariani di Lissone, scuola di servizio al momento dell'adozione dell'atto, nonché di revoca del conferimento del contratto di supplenza annuale e rescissione del contratto in essere.



Avvocatura dello Stato  
Via Freguglia 1 Milano  
PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it  
C.F. 97021490152

## **DIRITTO**

“*omissis*”

Per questo motivo è stata dichiarata la decadenza dalle graduatorie di istituto e la perdita degli effetti giuridici del contratto di lavoro, in perfetta consonanza con quanto disposto dalla S.C. di Cassazione “*omissis*”.

Si osserva come del tutto doverosamente l'Amministrazione abbia adottato i provvedimenti qui contestati a seguito di controlli effettuati sulla posizione del ricorrente.

Ciò in ossequio a quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3, del bando di concorso a mente del quale “9.2 *Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui all'art. 4 concernente l'obbligo di chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti o l'aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il medesimo profilo professionale. 9.3 L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica”.*

In definitiva, quindi, il contestato provvedimento di esclusione è stato emesso **per carenza di un requisito generale di ammissione** “*omissis*”.

Vale la pena di sottolineare come la giurisprudenza sia costante nel ritenere che l'Amministrazione è legittimata ad individuare requisiti più stringenti in sede di bando per l'assunzione a determinati impieghi rispetto a quelli normativamente previsti.

“*omissis*”



Avvocatura dello Stato  
Via Freguglia 1 Milano  
PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it  
C.F. 97021490152

Stante l'erroneità delle conclusioni a cui il Tribunale è giunto a seguito di un accertamento meramente sommario della vicenda, l'Amministrazione ha interesse ad ottenere una pronuncia nel merito che accerti la legittimità del proprio operato.

In proposito, si rileva come le predette pronunce non hanno efficacia di giudicato e quindi i principi espressi o gli accertamenti effettuati in detta sede non possono essere utilmente invocati da controparte nel presente giudizio.

In questo senso si veda l'orientamento costante della giurisprudenza secondo cui il provvedimento cautelare si caratterizza per la sua “non invocabilità in altro processo” e per “la sua revocabilità e modificabilità nel corso dell'eventuale giudizio di merito” che “lo privano dei caratteri di definitività e decisorietà” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2011, (ud. 09/11/2010, dep. 08/02/2011), n.3124).

- ***Sulla domanda di revoca dell'ordinanza resa in sede cautelare ex art. 669 decies c.p.c..***

In questa sede, alla luce della fondatezza delle deduzioni dell'Amministrazione e dei fatti sopravvenuti che qui si espongono, si chiede che venga disposta la revoca immediata delle ordinanze rese in sede cautelare *ex art. 669 decies c.p.c.*

Ciò in quanto i provvedimenti adottati dall'Amministrazione in esecuzione delle stesse **(doc. 11 e 12)** hanno **pregiudicato** la posizione di tutti gli altri candidati inseriti nella graduatoria permanente del personale ATA, profilo professionale di collaboratore scolastico, della provincia di Monza e Brianza e nelle graduatorie d'istituto di III fascia del personale ATA, profili professionali di assistente amministrativo e assistente tecnico degli altri soggetti inseriti nelle



Avvocatura dello Stato  
Via Freguglia 1 Milano  
PEC: [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it)  
C.F. 97021490152

graduatorie che qui vengono in rilievo e nei confronti dei quali si chiede in questa sede di estendere il contraddittorio a mezzo notifica *ex art.* 151 c.p.c. sul sito del Ministero.

L'Amministrazione, infatti, al fine di dare esecuzione all'ordinanza del 07/09/2023 resa dal Giudice che disponeva la disapplicazione del provvedimento di esclusione dalle graduatorie del Bruzzaniti e per l'effetto ne ordinava il reinserimento ed ogni altro atto consequenziale, ha dovuto conferire allo stesso l'immissione in ruolo, in virtù dell'utile posizione occupata in graduatoria e contestualmente procedere alla revoca del ruolo precedentemente assegnato all'ultima candidata nominata sulla base del contingente delle immissioni in ruolo per l'a.s. 2023/24 ricevuto dal Ministero per il tramite di USR per la Lombardia, rispettivamente con atti prot. n. 12510 del 13/09/2023 e n. 12595 del 14/09/2023 **(docc. 11 e 12)**.

Pertanto, poiché l'Amministrazione ha concluso le operazioni di reclutamento utilizzando la graduatoria permanente provinciale per l'a.s. 2023/24 per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato e determinato, prima che intervenisse la pronuncia del Giudice in sede cautelare, certamente pregiudicata dal provvedimento *de quo* è la signora D'Ambrosio Maria Carmela.

Ciò in quanto la graduatoria permanente ha validità per le operazioni annuali di reclutamento come sopra specificate e viene aggiornata annualmente con l'inserimento di nuovi candidati e l'aggiornamento del punteggio da parte di coloro che sono già inseriti.





Avvocatura dello Stato  
Via Freguglia 1 Milano  
PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it  
C.F. 97021490152

Con riferimento alle graduatorie d'istituto di III fascia per il triennio 2021/24, utilizzate dalle scuole per il conferimento di incarichi di supplenza, in cui lo stesso è stato reinserito per i profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico, la platea dei controinteressati è costituita da tutti coloro che, per effetto del reinserimento disposto dal Giudice, sono stati collocati in posizione deteriore rispetto a quella occupata dal Bruzzaniti nelle singole graduatorie d'istituto.

Ebbene, si osserva come, nel momento in cui l'Amministrazione ha dato esecuzione all'ordinanza cautelare *de qua* che ha accolto il ricorso avversario, si è determinato un insanabile pregiudizio ai danni di tutti gli altri soggetti inseriti in graduatoria.

Infatti, gli stessi hanno subito uno scorrimento della graduatoria a vantaggio del ricorrente senza che siano stati messi nelle condizioni per poter contraddire sulla legittimità della formazione della graduatoria predetta.

Nessuna pretesa del ricorrente può giammai avere influenza sulle regole generali del processo e, in particolare, sulla regola della integrità del contraddittorio.

L'art. 102 c.p.c. dispone che "*Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo*" (comma 1) e prevede che "*Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio*" (comma 2).

Si osserva in proposito come l'applicazione dell'art. 112 c.p.c. sia posto a tutela della effettività dei diritti azionati (art. 111 Cost., comma 2) nell'ambito di un



Avvocatura dello Stato  
Via Freguglia 1 Milano  
PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it  
C.F. 97021490152

processo che deve essere anche "giusto" (art. 111 Cost., comma 1) e per questo vi devono partecipare tutti i soggetti interessati alla decisione.

Nella fattispecie in esame l'invocata attribuzione al ricorrente del punteggio richiesto incide inevitabilmente e direttamente, in concreto, sulla posizione degli altri partecipanti alla medesima procedura concorsuale, ai quali non poteva e non può essere negato il diritto di partecipare al giudizio instaurato dal ricorrente.

La Suprema Corte ha statuito in proposito che *“Va considerato che il litisconsorzio e correlativamente l'ampiezza del contraddittorio si misurano nel concreto con riguardo alle domande proposte e agli effetti che l'eventuale accoglimento delle domande produce nella sfera di altri soggetti coinvolti, con la conseguenza che **questi dovranno necessariamente partecipare al processo ogni volta che la pronuncia domandata abbia effetti sulla posizione giuridica di questi ultimi** e ciò anche nell'interesse della parte attrice ad ottenere una pronuncia utiliter data, ovvero sia tale da poter essere efficacemente opposta a tutti coloro cui la vicenda giuridica è inscindibilmente comune”* (Cass. 21/11/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 21/11/2019), n.30425).

E ancora la Suprema Corte prosegue affermando che *“Su tali basilari presupposti di qualunque processo civile questa Corte ha affermato, in materia di selezioni concorsuali, che **allorquando, come nella fattispecie, l'attore chieda la riformulazione della graduatoria al fine di conseguire una determinata utilità** (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), **il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso** coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti*



Avvocatura dello Stato  
Via Freguglia 1 Milano  
PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it  
C.F. 97021490152

*di tutti i controinteressati*” (Cass. 28766/2018, 988/2017, 15981/2016, 13968/2010, 15912/2009, 14914/2008).

Ebbene, la pronuncia cautelare con cui è stata accolta la domanda di controparte ha comportato la produzione di effetti, in via diretta e immediata, nella sfera giuridica di soggetti diversi, perché per effetto del riposizionamento più favorevole dell’odierno ricorrente gli altri partecipanti sono stati superati da quest’ultimo nella posizione in graduatoria.

Ciò in violazione dell’art. 102 c.p.c. come interpretato dalla Suprema Corte.

\* \* \* \*

Tutto ciò premesso, l’Amministrazione *ut supra* rappresentata e difesa

### **CHIEDE**

che codesto Ill.mo Tribunale voglia fissare l’udienza di discussione di cui all’art. 420 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Voglia codesto l’Ill.mo Tribunale, previa ogni più opportuna declaratoria, *contrariis reiectis*, accertare la legittimità del provvedimento prot. n. 10983 del 25 luglio 2023 emesso dall’Ufficio Scolastico per la Lombardia-Ambito Territoriale di Monza e Brianza con cui è stata disposta la decadenza dalle graduatorie permanenti della provincia di Monza e Brianza del personale A.T.A., approvate con atto prot. n. 7083 del 26.07.2022, del sig. BRUZZANITI Bartolo, “*omissis*”, per il profilo di Collaboratore scolastico oltre che la revoca della nomina a tempo determinato conferita al sig. BRUZZANITI Bartolo, con provvedimento dell’AT di Monza e Brianza prot.



Avvocatura dello Stato  
Via Freguglia 1 Milano  
PEC: [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it)  
C.F. 97021490152

n. 7828 del 31 agosto 2022 e la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato con il dirigente scolastico dell'IC di via Mariani di Lissone – MBIC8F4007 e, per l'effetto, disporre la revoca dell'ordinanza cautelare resa dal Tribunale di Monza sezione lavoro n. 4443/2023 dell'8.9.2023 e dell'ordinanza emessa in sede di reclamo dal Tribunale di Monza RG 1680/2023 del 23.10.2023 *ex art. 669 decies c.p.c.*.

Vinte le spese.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) D.M. 50/2021;
- 2) Bando n. 821/2022;
- 3) Domanda Bruzzaniti 2022;
- 4) Atto AT Monza prot. n. 7083 del 27/08/2022;
- 5) Decreto USR per la Lombardia n. 10410 del 21/04/2023;
- 6) Domanda Bruzzaniti 2023;
- 7) “*omissis*”;
- 8) Atto IC Mariani prot. n. 1097 del 20/07/2023;
- 9) Atto AT Monza prot. n. 10983 del 25/07/2023;
- 10) Sentenza CDA Bergamo
- 11 e 12) Provvedimenti attuativi delle ordinanze rese in sede cautelare.

Ordinanze cautelari e giurisprudenza favorevole “*omissis*”.

\* \* \* \*



Avvocatura dello Stato  
Via Freguglia 1 Milano  
PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it  
C.F. 97021490152

## **ISTANZA PER LA TRATTAZIONE SCRITTA O DA REMOTO**

La Scrivente Difesa

Visti gli artt. 127-bis e 127-ter c.p.c., in vigore dal 1° gennaio 2023;

atteso il carattere documentale della vertenza e che comunque l'udienza non richiede «la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice»;

### **CHIEDE**

che l'udienza che sarà fissata e quelle eventualmente successive, ove possibile ai sensi di legge, avvengano mediante il «deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni».

In subordine, chiede che l'udienza in epigrafe indicata e quelle eventualmente successive, ove possibile ai sensi di legge, avvengano con le modalità di trattazione «mediante collegamenti audiovisivi a distanza» previste dall'art. 127-bis c.p.c., che il Tribunale vorrà eventualmente disporre, o aderisce a quelle eventualmente già disposte.

In subordine, laddove codesto Tribunale ritenga di non disporre lo svolgimento con le predette modalità, chiede, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, secondo il quale è possibile che «l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti», mediante collegamenti audiovisivi a distanza, di poter partecipare all'udienza in epigrafe e a quelle successive avvalendosi dei suddetti collegamenti.

\* \* \* \*



Avvocatura dello Stato  
Via Freguglia 1 Milano  
PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it  
C.F. 97021490152

## **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli altri candidati inseriti nella graduatoria permanente del personale ATA, profilo professionale di collaboratore scolastico, della provincia di Monza e Brianza e nelle graduatorie d'istituto di III fascia del personale ATA, profili professionali di assistente amministrativo e assistente tecnico si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza.

L'Amministrazione, infatti, al fine di dare esecuzione all'ordinanza del 07/09/2023 resa dal Giudice che disponeva la disapplicazione del provvedimento di esclusione dalle graduatorie del Bruzzaniti e per l'effetto ne ordinava il reinserimento ed ogni altro atto consequenziale, ha dovuto conferire allo stesso l'immissione in ruolo, in virtù dell'utile posizione occupata in graduatoria e contestualmente procedere alla revoca del ruolo precedentemente assegnato all'ultima candidata nominata sulla base del contingente delle immissioni in ruolo per l'a.s. 2023/24 ricevuto dal Ministero per il tramite di USR per la Lombardia, rispettivamente con atti prot. n. 12510 del 13/09/2023 e n. 12595 del 14/09/2023 (**docc. 11 e 12**).

Pertanto, poiché l'Amministrazione ha concluso le operazioni di reclutamento utilizzando la graduatoria permanente provinciale per l'a.s. 2023/24 per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato e determinato, prima che intervenisse la pronuncia del Giudice in sede cautelare, certamente pregiudicata dal provvedimento cautelare è la signora D'Ambrosio Maria Carmela.



Avvocatura dello Stato  
Via Freguglia 1 Milano  
PEC: [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it)  
C.F. 97021490152

Ciò in quanto la graduatoria permanente ha validità per le operazioni annuali di reclutamento come sopra specificate e viene aggiornata annualmente con l'inserimento di nuovi candidati e l'aggiornamento del punteggio da parte di coloro che sono già inseriti.

Con riferimento alle graduatorie d'istituto di III fascia per il triennio 2021/24, utilizzate dalle scuole per il conferimento di incarichi di supplenza, in cui lo stesso è stato reinserito per i profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico, la platea dei controinteressati è costituita da tutti coloro che, per effetto del reinserimento disposto dal Giudice, sono stati collocati in posizione deteriore rispetto a quella occupata dal Bruzzaniti nelle singole graduatorie d'istituto.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati/cointeressati.

Rilevato che la notifica dei ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei destinatari ai quali notificare il presente atto, unita alla impossibilità per l'istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati/cointeressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione, ove è stata creata una apposita pagina sul sito istituzionale, in cui vengono pubblicati gli atti di notificazione per pubblici proclami disposti dall'autorità giudiziaria.



Avvocatura dello Stato  
Via Freguglia 1 Milano  
PEC: [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it)  
C.F. 97021490152

Ritenuto quanto sopra, si fa istanza affinché il Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso quanto agli eventuali controinteressati/cointeressati, disponendo che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato nell'apposita pagina del sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione.

\* \* \* \*

Si dichiara che il valore della causa è indeterminato ed il contributo unificato pari a Euro 259,00, trattandosi di Amministrazione dello Stato, va prenotato a debito ai sensi dell'art. 11 d.P.R. 115/2002.

Milano, 10.11.2023

Michela Manente

AVVOCATO DELLO STATO